



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA N° 105

del 31/12/2018

OGGETTO: Divieto assoluto di accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi e utilizzo di bombolette su tutto il territorio comunale dal 31 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019.

Divieto in pubbliche manifestazioni connesse ai festeggiamenti in occasione del Capodanno 2019 di somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

Divieto assoluto di utilizzo dello spray al peperoncino nelle pubbliche manifestazioni e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dal 31 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019.-

IL SINDACO

PREMESSO che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere in libera vendita;

CONSIDERTATO che ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che subiscono infortuni di varia natura e gravità a causa di questa usanza e che pertanto esiste un oggettivo pericolo anche in caso di petardi di libera vendita che, in qualità di materiale esplosivo, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi possa esserne fortuitamente colpito;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare il più possibile rumori molesti sul territorio comunale, che causano forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali;

RITENUTO OPPORTUNO, onde garantire la pubblica incolumità, procedere all'emissione di un provvedimento contingibile ed urgente in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2018/2019;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931, e l'art.101 del relativo regolamento;

VISTI gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

VISTO l'art. 54 c. 2 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la Circolare della Questura di Agrigento prot. N. 0078047 del 27/12/2018 assunta al prot. Gen. n. 28339 in data 28/12/2018;

VISTA la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento n. 0038518 del 28/12/2018, assunta al prot. Gen. n. 28427 del 31/12/2018,;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 55 del 29/06/2018, a tutt'oggi vigente, con cui si è già

provveduto a vietare la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bichieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché die titolari di autorizzazioni di cui all'art.5, lettera c della Legge 25 Agosto 1991, n. 287, dalle ore 23,00 in poi.-

ORDINA

dal 31 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici

IL DIVIETO DI

- Effettuare e far effettuare in luoghi pubblici lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari aventi caratteristiche esplodenti ed in grado di compromettere la sicurezza dei cittadini;
- Utilizzare fuochi pirotecnici non posti in libera vendita su tutto il territorio comunale;
- Utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 58/2010 e al D.Lgs n. 123/2015;
- Utilizzare spray al peperoncino nelle pubbliche manifestazioni e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DARE ATTO che a tutt'oggi è vigente l'Ordinanza Sindacale n. 55 del 29/06/2018 concernente il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bichieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché die titolari di autorizzazioni di cui all'art.5, lettera c della Legge 25 Agosto 1991, n. 287, dalle ore 23,00 in poi.- L'inottemperanza a quanto disposto dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

Gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale avranno cura di far rispettare la presente ordinanza, perseguendo a norma di legge chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte.

DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale e nei luoghi pubblici e la trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di Santa Margherita di Belice;

di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro sessanta giorni il ricorso dinanzi al TAR Sicilia, o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 31.12.2018

IL SINDACO

(*Dr. Francesco Valenti*)